



COMUNE DI BARZIO
Provincia di Lecco

ORDINANZA DEL SINDACO

N.1 Reg. del 27-01-2022

Oggetto: INTERDIZIONE ALL'ACCESSO DEL SETTORE PRIMO SPERONE - FALESIA DELL'ANGELONE

IL SINDACO

Dato atto che nell'ambito delle attività di manutenzione previste nell'ADP Falesie effettuata dalle Guide Alpine è emersa una situazione di pericolo sulla Falesia Zucco Angelone – settore Primo Sperone.

Considerato, nelle more di intervenire per garantire la piena sicurezza sia agli operatori che alle persone che transitano in quel luogo si ritiene di interdire l'accesso in prossimità delle pareti interessate dalla problematica.

Vista la nota del 25/01/2022 e la documentazione trasmessa dalla Comunità Montana V.V.V.R. sia al Comune di Barzio che al Collegio Guide Alpine Lombardia dal quale si evince una possibile situazione di pericolo consistente in frane o caduta sassi;

Ritenuto necessario, per motivi di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, vietare, con decorrenza immediata, l'accesso alla Falesia dell'Angelone – Settore Primo Sperone;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*;

Visto l'art. 650 del Codice Penale;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e con decorrenza immediata:

1. Di interdire immediatamente l'accesso alla Felesia dell'Angelone – Settore Primo Sperone fino alla messa dell'area;

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge;
- L'invio della stessa a:
 - Stazione Carabinieri Forestale Barzio (LC);
 - Stazione Carabinieri Introbio (LC);
 - Casa delle Guide di Introbio (LC);
 - Prefettura di Lecco
 - Servizio Polizia Locale Altopiano Valsassina
 - Collegio Guide Alpine Lombardia
 - Soc. I.T.B.

AVVERTE

- La violazione delle disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque) ad € 500,00 (cinquecento), fatta salva l'azione penale nei confronti dei trasgressori ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

INFORMA

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si avverte che, avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR Lombardia, ai sensi della D.Lgs. n. 104/2010 o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71. A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile Ufficio Tecnico Geom. Matteo Novelli.

IL SINDACO
ING. GIOVANNI ARRIGONI BATTIAIA

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*